

## DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER I COMMISSARI DI GOVERNO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

di Sara Agostini<sup>[\*]</sup>

### L'approfondimento

Il Ministero dello Sviluppo economico ha approvato, con il [D.M. 13 marzo 2018](#), i criteri per la determinazione compensi dovuti ai commissari governativi delle società cooperative.

Tale esigenza è sorta in seguito alla modifica dell'istituto della gestione commissariale, intervenuta a seguito della Legge finanziaria 2018 che ha inciso sull'[art. 2545-sexiesdecies c.c.](#)

I commissari di governo hanno compiti maggiori e diversamente qualificati e, pertanto, il loro compenso deve adeguarsi alla mutata situazione.

Sommario: [L'istituto della gestione commissariale - I criteri per la determinazione dei compensi dei commissari governativi](#) - [Nomina del commissario ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies, commi 1 e 2, c.c.](#) - [Nomina del commissario ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies, comma 4, c.c.](#) - [Entrata in vigore del Decreto](#) - [Osservazioni conclusive](#)

### [L'istituto della gestione commissariale](#)

A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono intervenuti profondi cambiamenti all'istituto della gestione commissariale delle società cooperative, previsto dall'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.

La [Legge n. 205 del 27 dicembre 2017](#) (Legge finanziaria 2018), al fine di contrastare l'evasione fiscale e agevolare l'accertamento e la riscossione da parte dell'Agenzia delle entrate dei tributi, ha inteso potenziare l'attività di vigilanza mutualistica, rendendo maggiormente fruibili e operativi i conseguenti provvedimenti sanzionatori.

Ulteriore scopo della rinnovata norma sulla gestione commissariale è quello di utilizzare tale procedura amministrativa per la conservazione del patrimonio della cooperativa, anche alla luce della nuova disciplina dell'insolvenza, tratteggiata dalla [Legge 19 ottobre 2017, n. 155<sup>\[1\]</sup>](#), che ha attribuito la Delega al Governo<sup>[2]</sup> per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza<sup>[3]</sup>.

L'istituto in commento è stato ampliato e, ora, sono presenti due diverse linee di applicazione:

1) in caso di gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi delle società cooperative, l'Autorità di Vigilanza nomina di un commissario, affidandogli la gestione della società, e determina, altresì, la durata dell'incarico e i relativi poteri<sup>[4]</sup>, con contestuale revoca degli amministratori e dei sindaci dell'ente mutualistico;

2) al fine di ripristinare una corretta situazione, a seguito dell'accertamento di una o più irregolarità<sup>[5]</sup>, la nomina, previa diffida all'ente mutualistico, da parte dell'Autorità di Vigilanza, di un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti.

### I criteri per la determinazione dei compensi dei commissari governativi

I compensi dei commissari di governo delle società cooperative, fino all'entrata in vigore del nuovo [D.M. 13 marzo 2018](#), erano determinati sulla base del D.M. 22 gennaio 2002<sup>[6]</sup>.

Le esigenze di un aggiornamento dei parametri scaturiscono non solo dalle novità introdotte con la Legge finanziaria, per l'adozione dei provvedimenti di gestione commissariale, ma, altresì, per equiparare i compensi dovuti a quelli previsti per i commissari liquidatori delle cooperative sottoposte alle procedure di scioglimento per atto d'autorità o di liquidazione coatta amministrativa, nel caso di imprese incapienti per mancanza di attivo<sup>[7]</sup>.


È necessario distinguere, innanzitutto, le funzioni che il commissario nominato andrà a compiere, individuate nel Decreto di nomina.

### Nomina del commissario ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies, commi 1 e 2, c.c.

Si tratta dei casi in cui l'Autorità di Vigilanza sottopone la cooperativa alla procedura di gestione commissariale, perché ha riscontrato gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi.

Il compenso, calcolato al netto dell'IVA, è determinato, secondo il criterio più favorevole per il commissario, in base all'ammontare dei ricavi o alla consistenza dell'attivo patrimoniale, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio al momento del commissariamento dell'ente (cfr. Tavola n. 1).

### **Tavola n. 1 - Determinazione dei compensi**

<b>RICAVI/ATTIVO PATRIMONIALE</b>	Fino a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 1.550.000,00	Da € 1.550.000,01 a € 5.165.000,00	Oltre € 5.165.000,00
<b>COMPENSO</b>	€ 775,00 lordi mensili	€ 1.290,00 lordi mensili	€ 2.065,00 lordi mensili	€ 3.100,00 lordi mensili
Il compenso potrà:				
1) essere aumentato fino al 50%				in considerazione dell'attività svolta, dei risultati ottenuti e della durata dell'incarico
2) essere diminuito fino al 30%				

Il commissario ha diritto al rimborso delle spese che, insieme al compenso, sono a totale carico della cooperativa commissariata; il l corrispettivo, maturato per ogni mese di gestione, è erogato in misura complessiva al termine dell'incarico, salvo la possibilità, su richiesta motivata del commissario governativo, di poter ottenere anticipazioni, sul presunto compenso finale alla scadenza di ciascun bimestre, nella misura massima del 50% di quanto maturato.

Nel caso in cui la cooperativa non abbia attivo o vi siano attività insufficienti, il commissario riceverà un compenso forfettario pari a euro 2.500 lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate.

#### [Nomina del commissario ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies, comma 4, c.c.](#)

In questo caso il commissario governativo è nominato con lo scopo di ripristinare una corretta situazione, a seguito dell'accertamento di una o più irregolarità, suscettibili di specifico adempimento.

Laddove il Ministero dello Sviluppo economico, quale Autorità di Vigilanza, provveda alla nomina di un commissario esterno alla compagine della cooperativa, questi ha diritto, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate, ad una remunerazione forfettaria compresa tra euro 1.000 e euro 2.500 lordi, sulla base del numero e degli adempimenti richiesti e dell'impegno ad essi connesso.

Se il commissario governativo è nominato nell'ambito dell'organo amministrativo della cooperativa, il compenso non è dovuto.

#### [Entrata in vigore del Decreto](#)

Il Decreto 13 marzo 2018<sup>[8]</sup> è entrato in vigore il 19 maggio 2018 e ha interamente sostituito quanto previsto dal precedente Decreto del 22 gennaio 2002.

La normativa è adottata in modo differente:

1. per le gestioni commissariali disposte a norma dell'art. 2545-*sexiesdecies*, comma 1, c.c., il decreto si applica ai commissariamenti intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore;
2. per le gestioni commissariali disposte a norma dell'art. 2545-*sexiesdecies*, comma 4, c.c., si applica ai commissariamenti già in corso nel 2018.

#### [Osservazioni conclusive](#)

L'ampliamento delle fattispecie che possono dar luogo all'intervento dell'Autorità amministrativa, tramite la gestione commissariale, è stato determinato dalla necessità di rafforzare l'incisività dell'azione del Ministero dello Sviluppo economico per il ripristino di corretti comportamenti da parte delle cooperative ovvero per evitare che gli enti scivolino nell'insolvenza, depauperando le risorse che, invece, devono essere conservate, a tutela dei creditori sociali.

Si ritiene, quindi, che la figura del commissario di governo dovrà essere scelta tra soggetti dotati di professionalità specifica e di conoscenza del settore cooperativo.

I compensi sono rimasti, nella sostanza, invariati, oltre all'aggiunta delle fattispecie indicate dall'art. 2545-*sexiesdecies*, comma 4, c.c., restando, comunque, la discrezionalità, in capo, all'Autorità di Vigilanza, di aumentare o diminuire il *quantum*, a seconda dei concreti compiti svolti dai commissari.

Note:

[\*] Giurista d'impresa

[1] Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2017, n. 254.

[2] I Decreti legislativi che dovrebbero attuare la riforma non sono stati ancora emanati e, pertanto, la riforma non è concretamente operativa.

[3] P. Morara, "Crisi della cooperativa e ruolo della vigilanza. Brevi appunti sull'attuazione dell'art. 15 della Legge delega n. 155/20172, in questa *Rivista*, n. 1/2018, pag. 23.

[4] Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'Autorità di Vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.

[5] Tra le irregolarità sono compresi anche i casi di irregolarità nelle procedure di ammissione di nuovi soci.

[6] Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2002, n. 38.

[7] S. Agostini, "Nuovi compensi per commissari liquidatori di coop in liquidazione coatta amministrativa o in scioglimento per atto d'autorità", in questa *Rivista*, n. 3/2017, pag. 23.

[8] Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2018, n. 114.